

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

11° Anno n. L 295
7 dicembre 1968

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1977/68 della Commissione, del 5 dicembre 1968, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito e ai corpi assimilati	1
Regolamento (CEE) n. 1978/68 della Commissione, del 6 dicembre 1968, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala	3
Regolamento (CEE) n. 1979/68 della Commissione, del 6 dicembre 1968, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	4
Regolamento (CEE) n. 1980/68 della Commissione, del 6 dicembre 1968, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	6
Regolamento (CEE) n. 1981/68 della Commissione, del 6 dicembre 1968, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	7
Regolamento (CEE) n. 1982/68 della Commissione, del 6 dicembre 1968, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	8
Regolamento (CEE) n. 1983/68 della Commissione, del 6 dicembre 1968, che abroga gli ammontari supplementari per i prodotti del settore delle carni suine	9

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

68/406/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 dicembre 1968, che autorizza la Repubblica francese ad adottare talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato	10
--	----

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968)	12
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1977/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1968

relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto all'esercito e ai corpi assimilati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 28 e 35,

considerando che la situazione attuale del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di considerevoli scorte costituite a seguito di interventi sul mercato del burro fresco nazionale di prima qualità; che gli sbocchi offerti dal mercato mondiale sono limitati e che le possibilità di esportazione sono pertanto esigue;

considerando che nei prossimi mesi non è possibile vendere a condizioni normali le eccedenze di burro corrispondenti alle scorte suddette; che occorre d'altra parte evitare che l'ammasso si prolunghi, date le elevate spese che esso comporta; che è quindi opportuno prendere misure atte a favorire lo smaltimento del burro;

considerando che la vendita di burro a prezzo ridotto agli eserciti degli Stati membri costituisce una di tali misure, se vi sia garanzia che il burro venduto venga consumato in aggiunta ai quantitativi utilizzati anteriormente; che a tal fine è necessario prevedere misure che consentano di realizzare un prezzo di vendita del burro che tenga conto del prezzo delle materie grasse abitualmente consumate dalla categoria di consumatori in questione;

considerando che il controllo delle forniture da parte degli organismi d'intervento, nonché l'applicazione, al burro di cui trattasi, del sistema di gestione e di controllo vigente in ciascuno degli Stati membri per

le forniture all'esercito ed ai corpi assimilati garantiranno che il burro non venga stornato dalla sua destinazione;

considerando che occorre che gli Stati membri informino la Commissione in merito alle disposizioni che prevedono di adottare e comunichino in particolare i quantitativi di burro fresco e d'ammasso smaltiti mensilmente ai sensi del presente regolamento;

considerando che l'applicabilità delle misure transitorie adottate a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 804/68 cesserà alla data del 29 luglio 1969;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza sul territorio nazionale quantitativi di burro a prezzo ridotto:

- a) o vendendo il burro dei pubblici ammassi ad un prezzo che non può essere inferiore a 25 unità di conto per 100 chilogrammi;
- b) o concedendo ai fornitori di burro una sovvenzione, il cui importo, per 100 chilogrammi di prodotto, non può essere inferiore alla differenza tra il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento dello Stato membro di cui trattasi, diminuito di 6 unità di conto, ed il prezzo di vendita fissato dallo Stato membro per la vendita di burro dei pubblici ammassi in conformità del comma a). Qualora lo Stato membro non faccia uso della facoltà di cui alla lettera a), l'importo della sovvenzione non può essere superiore alla

⁽¹⁾ GUn. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

differenza tra il prezzo d'acquisto pagato dall'organismo d'intervento dello Stato membro di cui trattasi e 31 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. I servizi dell'esercito e dei corpi assimilati provvedono entro il 29 luglio 1969 a prendere in consegna il burro di cui al paragrafo 1 nei magazzini in cui si trova in deposito o all'ammasso.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria ad assicurare che il burro di cui all'articolo 1 venga consumato in aggiunta ai quantitativi consumati in precedenza e sia utilizzato esclusivamente per l'approvvigionamento dell'esercito e dei corpi assimilati; a tal fine essi prevedono in particolare che le forniture vengano effettuate sotto il controllo dell'organismo d'intervento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1968.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1. le misure che intendono adottare per controllare la destinazione del burro;
2. entro il giorno 10 di ogni mese, sia i quantitativi venduti nel corso del mese precedente, suddivisi eventualmente in base alle modalità di fornitura di cui all'articolo 1, sia i prezzi corrispondenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1978/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano
o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio,
del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei
cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importa-
zione dei cereali, delle farine di grano o di segala
e delle semole e semolini di grano sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 1139/68 ⁽²⁾ e dai successivi
regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi offerti e
dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto
conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono

essere modificati conformemente alla tabella allegata
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importa-
zione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del
regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella
allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre
1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOIT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	52,93
10.01 B	Frumento duro	47,68
10.02	Segala	46,03
10.03	Orzo	42,54
10.04	Avena	40,41
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	40,34 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	40,34
10.07 A	Grano saraceno	8,83
10.07 B	Miglio	42,83
10.07 C	Sorgo e durra	37,25
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	66,45
11.01 B	Farine di segala	75,55
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano duro)	83,57
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	71,35

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1979/68 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 1140/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 10.8.1968, pag. 22.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1968 che fissa i supplementi di aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / t.)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,25	0,25	0,25
10.01 B	Frumento duro	0	0,20	0,20	0,65
10.02	Segala	0	2,75	2,75	3,35
10.03	Orzo	0	0	0	0,60
10.04	Avena	0	0,25	0,25	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,50	0,50	0,50
10.05 B	Granturco altro	0	0,50	0,50	0,50
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	1,70	1,70	1,95
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,80	0,80	2,00
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg)				
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,045	0,045	0,045	0,045
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,033	0,033	0,033	0,033
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,107	0,107
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,080	0,080
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,093	0,093

REGOLAMENTO (CEE) N. 1980/68 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1968
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1965/68 ⁽²⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 294 del 6. 12. 1968, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.e. / t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	+ 2,75	+ 3,35	+ 2,75
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	+ 2,00	+ 3,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1981/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 846/68 ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 846/68, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

(¹) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(²) GUn. L 152 del 1° 7. 1968, pag. 7.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	 19,90 15,33 ⁽¹⁾ 19,90 15,33 ⁽¹⁾

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1982/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio,
del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
considerando che l'importo dell'integrazione pre-
vista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE
è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 913/68 ⁽²⁾ ;

considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità, richiamate nel regolamento (CEE) n. 913/
68, ai dati di cui la Commissione dispone attual-
mente, induce a modificare l'importo dell'integra-

zione ora vigente come indicato nell'allegato al pre-
sente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27
del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella
allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre
1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 6.7.1968, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1968 che fissa l'importo dell'integrazione
nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 9 dicembre 1968 per semi di colza e
ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) (in u.c./100 kg)

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione :	11,720	9,651
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di dicembre 1968 :	11,720	9,651
— per il mese di gennaio 1969 :	11,900	9,851
— per il mese di febbraio 1969 :	12,080	9,997
— per il mese di marzo 1969 :	12,110	10,165

REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/68 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

che abroga gli ammontari supplementari per i prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma secondo,

considerando che per taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, degli ammontari supplementari sono stati fissati per l'ultima volta dal regolamento (CEE) n. 1686/68 della Commissione, del 9 agosto 1968, che fissa ammontari supplementari per taluni prodotti nel settore delle carni suine ⁽²⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera dei prodotti piloti non si situano più al disotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le regole generali rela-

tive al sistema dei « prodotti piloti e derivati » che permette la fissazione degli ammontari supplementari nel settore delle carni suine ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1051/68 ⁽⁴⁾, non sono realizzate; che è necessario abrogare gli ammontari supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 1686/68;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1686/68 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 26.10.1968, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 122 del 22.6.1967, pag. 2395/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 1.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1968

che autorizza la Repubblica francese ad adottare talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/406/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

vista la decisione della Commissione del 23 luglio 1968, in particolare l'articolo 9,

considerando che la situazione economica eccezionale esistente in Francia nei mesi di maggio e giugno 1968 e gli effetti negativi sull'equilibrio esterno della sua economia hanno indotto il Consiglio ad accordare a detto paese il concorso reciproco previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, mediante una direttiva del 20 luglio 1968; che, non potendo il concorso reciproco avviarsi, da solo, a tale squilibrio, la Commissione ha autorizzato, con decisione del 23 luglio 1968, adottata in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, la Repubblica francese a mantenere in vigore, a titolo temporaneo ed eccezionale, misure di restrizioni di cambio in deroga agli obblighi imposti dal trattato, nonché alle direttive prese per la sua applicazione nel settore dei movimenti dei capitali;

considerando che la Repubblica francese aveva posto fine a tali misure nel settembre del 1968, in considerazione dei risultati già raggiunti a quella data nel processo di normalizzazione del proprio equilibrio economico; che, tuttavia, prima che tale processo fosse pervenuto a ristabilire completamente la situazione, in particolare par quanto riguarda gli

scambi finanziari con l'estero, un brusco aggravamento della bilancia globale, brutalmente rafforzato da movimenti speculativi, ha provocato massicce evasioni di capitali, che hanno obbligato il governo francese a ristabilire urgentemente delle restrizioni di cambio, ancora più forti rispetto a quelle adottate nel maggio 1968;

considerando che il concorso reciproco accordato dal Consiglio il 20 luglio 1968 rimane in vigore; che inoltre gli altri Stati membri, insieme a taluni Stati terzi, hanno messo a disposizione della Francia un notevole contributo finanziario; che la Repubblica federale di Germania ha applicato misure intese a facilitare le importazioni sul suo territorio ed a tassare le esportazioni, nonché a frenare le entrate di capitali; che però il severo programma di restrizioni economiche e finanziarie elaborato dal governo francese nel rispetto delle norme del trattato può evidentemente essere attuato soltanto con la garanzia di una protezione momentanea delle sue riserve di cambio, concernente sostanzialmente i movimenti di capitali a carattere finanziario, eccettuate le transazioni correnti su merci e servizi ed altre transazioni invisibili; che tuttavia in quest'ultimo settore è altresì giustificata, a titolo eccezionale, in deroga all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, una limitazione delle uscite di divise relative ai viaggi d'affari;

considerando che, per gli stessi motivi, sono pure giustificati, in deroga rispettivamente agli articoli 31 e 34 del trattato, l'obbligo di domiciliare le operazioni d'importazione e d'esportazione presso intermediari autorizzati, nonché l'obbligo di esigere il pagamento

delle merci esportate nei 180 giorni successivi all'arrivo di dette merci al luogo di destinazione ;

considerando che la Repubblica francese può essere pertanto autorizzata a mantenere le restrizioni ed i controlli reintrodotti d'urgenza il 25 novembre 1968, fino al momento in cui le misure di risanamento dell'equilibrio globale dell'economia francese avranno eliminato i rischi di movimenti speculativi di capitali ;

considerando che gli elementi di cui sopra comportano la necessità di modificare la decisione della Commissione del 23 luglio 1968 per quanto riguarda le misure relative ai cambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, a titolo temporaneo :

- a) a vietare o a subordinare ad autorizzazione preliminare di cambio la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e i trasferimenti relativi ai movimenti di capitali di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960 (prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67), modificata dalla direttiva n. 63/21/CEE del 18 dicembre 1962, entro i limiti delle misure effettivamente in vigore alla data della ratifica della presente decisione ;
- b) ad assoggettare a limitazione o sottoporre all'autorizzazione preliminare le importazioni e le esportazioni dei mezzi di pagamento necessari per i viaggi d'affari ;

- c) ad esigere l'assunzione del domicilio presso intermediari autorizzati per le operazioni d'importazione e d'esportazione di merci, nonché ad imporre, per il pagamento delle merci esportate, un termine di 180 giorni a decorrere dall'arrivo delle suddette merci al luogo di destinazione.

Articolo 2

La Commissione procede all'esame permanente dell'applicazione delle suddette misure.

La Commissione si riserva di rapportare o modificare la presente autorizzazione non appena la normalizzazione dei circuiti finanziari sarà sufficientemente avanzata.

Articolo 3

L'articolo 1 della decisione del 23 luglio 1968 è abrogato.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 19 ottobre 1968)

Pagina 5 :

Prima dell'articolo 10 va inserito il seguente titolo :

« TITOLO III

Famiglia dei lavoratori »
